



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA  
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO  
"Folgòre da San Gimignano"

Via Delfo Giachi n. 1 53037 San Gimignano - Tel. 0577/940322-906719 Fax 0577/940322  
E-mail: [siic806004@istruzione.it](mailto:siic806004@istruzione.it) Posta certificata: [siic806004@pec.istruzione.it](mailto:siic806004@pec.istruzione.it)  
Sito Web: [www.comprensivosangimignano.edu.it](http://www.comprensivosangimignano.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - FOLGORE - SAN GIMIGNANO  
Prot. 0001036 del 23/02/2024  
IV (Uscita)

Ai docenti  
Alle famiglie  
e p.c. Ai sindaci dei comuni di residenza degli alunni di questo Istituto  
Al sito

**OGGETTO: ADEMPIMENTI DI VIGILANZA SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D. L. 123/2023**

IL D. L. 123/2023, convertito in L. 159/2023, modificando l'art. 114 del TU (D. lgs. 297/1994) introduce alcuni obblighi a carico delle scuole al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione:

- 1) Entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai **minori, soggetti all'obbligo di istruzione**, regolarmente **iscritti** presso l'istituzione scolastica **sono trasmessi al Sindaco**
- 2) il dirigente scolastico verifica la frequenza** degli alunni soggetti all'**obbligo di istruzione**, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**.
  - a. Il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
  - b. nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- 3) Il dirigente scolastico procede a denuncia** ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di **elusione dell'obbligo di istruzione**. Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**.

Pertanto, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2), i docenti segnaleranno alla segreteria gli eventuali casi di alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

La segreteria didattica effettuerà un regolare monitoraggio della regolarità della frequenza degli alunni.

Le famiglie, in caso di ripetute e prolungate assenze dovute a giustificati motivi eccedenti il limite dei 15 giorni nell'arco di un trimestre, vorranno produrre documentazione della sussistenza di detti motivi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Cecilia Martinelli*

*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*